## **DISCIPLINARE PER SPONSORIZZAZIONE DI "VERONA FASHION 2017"**

#### **Art. 1 CONDIZIONI GENERALI**

La Camera di Commercio di Verona ai sensi del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21/12/2016, intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per il progetto "Verona Fashion 2017".

Obiettivo del progetto sopra citato è la valorizzazione delle eccellenze del settore artigiano tramite una sfilata di moda da tenersi nel centro storico di Verona.

I soggetti che verranno individuati come "sponsor" potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.

#### **Art.2 DURATA**

Il contratto di sponsorizzazione "Verona Fashion 2017" ha durata dal momento della sua sottoscrizione sino all'esaurimento delle obbligazioni delle parti.

## **Art. 3 PAGAMENTI**

A seguito del pagamento del corrispettivo la Camera di Commercio di Verona emetterà fattura nei confronti dello Sponsor.

Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare da parte dello sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, quindi di fatturazione dello sponsor alla Camera di Commercio del valore del bene, servizio o lavoro, soggetto ad IVA, e di fatturazione della Camera di Commercio allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA, per l'attività di sponsorizzazione.

## **Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTI**

Per le offerte di sponsorizzazione sono previste le seguenti condizioni economiche:

Tipologia		Tariffa minima
A	Ritorno di immagine mediante:	€ 300,00 IVA esclusa (tipologia A)
	• logo su cartoline e locandine	
	dell'evento;	
	• pubblicazione dell'evento sul sito	

	1 / 10046 1 / 100	
	camerale (nel 2016, circa 1.500.000	
	accessi complessivi al sito internet	
	camerale);	
	• invio news sull'evento tramite	
	newsletter camerale (2.200 iscritti);	
	• pubblicazione sui profili social	
	camerali (facebook 1.756 fan; twitter	
	4.602 follower; linkedin 325	
	follower, you tube 21.956	
	visualizzazioni) dell'evento.	
В	Oltre alla possibilità di cui al punto A,	€ 600,00 IVA esclusa (tipologia A+B)
	ritorno di immagine mediante:	
	• possibilità di esporre, in apposito	
	spazio dedicato pubblicazioni,	
	depliants, brochures, ed altro	
	materiale/oggetti di carattere	
	informativo e pubblicitario;	
	• possibilità di esporre un pannello su	
	supporto mobile con la riproduzione	
	del logo dello Sponsor durante	
	l'evento.	
С	Oltre a quanto previsto nei punti A e B,	€ 1.500,00 IVA esclusa e/o valore
	possibilità di studiare ulteriori forme di	corrispondente in termini di prestazione di
	controprestazioni collaterali ed	natura tecnica (tipologia A+B+C)
	esclusive (a titolo esemplificativo,	- l'amministrazione si riserva la possibilità di
	esposizione di propri prodotti sul	prevedere forme di gradazione e
	piazzale di Piazza dei Signori).	differenziazione delle controprestazioni camerali
	piuzzuie di i iuzzu dei Signorij.	•
		basate sull'offerta dei partecipanti

Lo sponsor si assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto, natura, qualità e veridicità delle informazioni medesime, con espresso esonero della Camera di Commercio di Verona da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo, fatto salvo il giudizio di cui all'art. 5.

Tutti gli eventuali materiali realizzati dallo sponsor sono a spese e cura dello stesso, previa approvazione da parte della Camera di Commercio di Verona.

Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, correlati alla tipologia di sponsorizzazione offerta.

## Art. 5 RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI

La Camera di Commercio di Verona, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che per l'attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo della Camera di Commercio e con le funzioni da essa svolte.

Il soggetto al quale sarà assegnata la sponsorizzazione sarà invitato dalla Camera di Commercio di Verona a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione con le modalità indicate dall'Ente.

E' vietata, in modo assoluto, la cessione del contratto in oggetto.

In conformità all'art. 10 del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21/12/2016, l'Ente camerale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a. possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, ovvero tra le finalità della Camera di Commercio e quelle dello sponsor;
- b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c. la reputi inaccettabile per motivi di ordine od interesse pubblico ovvero perché contraria a norme di legge o al buon costume.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- produzione o distribuzione di tabacco e/o generi di monopolio ed, in generale, dei prodotti la cui sponsorizzazione sia vietata da norme di legge o regolamentari, anche comunitarie;
- materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi in genere, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

#### Art. 6 RESPONSABILITA'

Lo Sponsor è l'unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente i contenuti della sponsorizzazione e dichiara la totale non perseguibilità della Camera di Commercio di Verona per qualsiasi questione inerente gli stessi.

Lo Sponsor solleva la Camera di Commercio di Verona da qualsiasi spesa legale inerente la sponsorizzazione, assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terze parti contro la Camera di Commercio di Verona causate dalla sponsorizzazione.

Lo Sponsor non potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con la propria richiesta di sponsorizzazione, così pure i diritti e gli obblighi conseguenti al contratto.

Sono a carico dello sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario di cui al logo o marchio aziendale che verrà pubblicato.

## **Art. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

La Camera di Commercio di Verona avrà la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali per causa di forza maggiore, per un evento che può giustificare la risoluzione del contratto e/o per imposizione di qualsiasi autorità competente.

In tali casi sono fatti salvi i diritti maturati dalle parti anche in ordine al rimborso delle quote/parti dei corrispettivi versati.

## **Art. 8 COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto dovrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata (o con raccomandata A/R esclusivamente qualora lo Sponsor non sia titolare di almeno una casella di posta elettronica certificata).

#### **Art. 9 CONTROVERSIE**

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di diritti d'autore e brevetti industriali.

Qualora le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto non possano essere risolte tra l'Amministrazione e lo sponsor in via amichevole / con soluzione extra-giudiziale, le stesse dovranno essere deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.

# **Art. 10 ABILITAZIONE ALLA STIPULA**

Il contratto di sponsorizzazione dovrà essere sottosci	ritto dal titolare o legale rappresentante dello
Sponsor.	
Data	
	Sponsor
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc. i sottoscritti	dichiarano di approvare specificatamente le
disposizioni degli articoli delle condizioni generali:	
Art. 3 PAGAMENTI	
Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTI	
Art. 5 RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI	
Art. 6 RESPONSABILITA'	
Art. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	
Art. 9 CONTROVERSIE	Sponsor